

*Imposta di bollo assolta
in modo virtuale giusta
autorizzazione n.
25651/15 del 13/04/2015
della Agenzia delle
Entrate – Ufficio
territoriale di Trento.*

OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO

CONTRATTO DI COTTIMO

redatto nella forma della scrittura privata

per l'affidamento ai sensi dell'articolo 52, comma 9 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm., delle opere manutentive e reperibilità 24h/24 impianti elettrici e speciali per il triennio 2018-2021 c/o la residenza universitaria Mayer.

Tra le parti:

1. OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO (di seguito "Opera"), ente pubblico provinciale ai sensi della Legge provinciale 24.05.1991, n. 9 con sede in Trento, via della Malpensada 82/A, codice fiscale 80003390228, P.IVA 00453340226, rappresentata dal dott. Paolo Fontana, nato a Levico Terme (TN) il 09.12.1957, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Direttore;

2. GRISENTI S.R.L. (di seguito "Impresa") con sede legale in Trento, via di Campotrentino, 124 a Trento – cod. fisc. e part. IVA 01369610223, rappresentata dal sig. DARIO GRISENTI nato a TRENTO il 22/01/1959 che interviene ed agisce quale rappresentante legale dell'impresa;

PREMESSO:

- che con determinazione n. 073 del 11 aprile 2018 è stato autorizzato l'affidamento del contratto in oggetto, per l'esecuzione delle opere manutentive e della reperibilità sugli impianti elettrici e speciali per il triennio 2018-2021 c/o la residenza universitaria Mayer con decorrenza dal 16/04/2018 fino al 15/04/2021 per l'importo pari a € 38.274,00.= oltre ad I.V.A.;

le parti, come sopra rappresentate stipulano il seguente:

CONTRATTO A CORPO E MISURA

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Forma oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutte le lavorazioni inerenti la manutenzione sugli impianti elettrici e speciali, non previste dal "Piano di Manutenzione" del Contratto d'Appalto per la realizzazione dell'opera, da eseguirsi presso la Residenza Universitaria Mayer in piazzetta Solesin n. 1 a Trento.

2. Il contratto prevede l'attivazione di un servizio di reperibilità 24h/24 (con numero telefonico dedicato) con un costo annuo a corpo di € 7.000,00;

3. Gli interventi su chiamata, non predeterminabili nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità della stazione appaltante ed in caso di effettiva emergenza a giudizio insindacabile del Responsabile dell'Area Patrimonio dell'Ente, entro le 2 h dalla chiamata, verranno corrisposti a misura, applicando le seguenti tariffe offerte:

- € 35,16 costo orario manodopera operaio specializzato
- Sconto E.P.U. P.A.T. 18%
- Sconto sui materiali di ricambio 18%

4. I lavori saranno affidati volta per volta mediante ordini di servizio trasmessi tramite e-mail o attivati telefonicamente in caso di urgenza al numero dedicato al servizio.

5. Al termine di ogni intervento, l'impresa dovrà trasmettere la copia del rapportino d'intervento con l'indicazione del lavoro svolto, controfirmata dagli addetti e/o dal personale indicato da Opera Universitaria. Il rapportino

dovrà riportare la data, le ore di esecuzione dell'intervento, il materiale utilizzato per eventuali sostituzioni si rendessero necessarie.

All'inizio di ogni mese dovrà essere trasmessa la contabilità degli interventi con riferimento al mese precedente riportando gli estremi del rapportino sopraccitato, dell'eventuale ADS, le tariffe con l'applicazione dei prezzi e sconti contrattuali; per i materiali dovrà essere indicato il prezzo di listino P.A.T. e/o del produttore del materiale con l'applicazione dello sconto esposto in offerta.

6. L'esecuzione dei lavori suindicati è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

1. Il contratto decorre dal 16 aprile 2018 e scade il 15 aprile 2021, salvo proroga di un'ulteriore annualità e salvo il diritto di risoluzione da parte di Opera Universitaria, come specificato all'articolo 20 del presente contratto.

2. Le singole lavorazioni ordinate entro il termine di scadenza contrattuale dovranno essere portate a termine anche se la loro esecuzione si protraesse oltre detto termine.

3. Nel periodo di transizione potranno pertanto operare contemporaneamente la Ditta uscente per il completamento dei lavori avviati e l'Impresa aggiudicataria dell'esecuzione dei nuovi lavori.

4. Le parti prendono atto che il contratto si intenderà risolto di diritto al raggiungimento dell'importo di € 38.274,00.= al netto dell'IVA) anche prima della scadenza contrattuale di cui al comma 1.

ART. 3 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato a corpo e a misura, quindi l'importo del contratto potrà variare in base alle quantità effettivamente eseguite.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo totale presunto, di € 39.274,00.= riveste carattere indicativo in quanto dipende dalla imponderabilità degli eventi che si possono verificare nel periodo contrattuale.

2. Il corrispettivo fisso a canone per l'attivazione del servizio di reperibilità 24h/24 per il triennio 2018-2021 ammonta a € 21.000,00.= oneri fiscali esclusi.

3. Per interventi presunti da contabilizzare a misura, sono stati stimati i seguenti importi:

manodopera €/h € 35,16 x 150 h € 5.274,00

materiali ricambio € 12.000,00 a corpo € 12.000,00

4. In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 46 *ter* della L.P. 26/1993 e ss.mm., non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili e non sono soggetti a revisione nemmeno ai sensi dell'art 1664 del Codice Civile.

ART. 5 – DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione delle opere e del presente contratto.

ART. 6 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art.

58.10 della l.p 26/1993, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI E TEMPI D’INTERVENTO

1. Tutti i lavori di riparazione guasti verranno comunicati da Opera Universitaria con un congruo preavviso mediante AdS (autorizzazione di spesa) o ordini (ai quali si dovrà anche fare riferimento in fattura), utilizzando la posta elettronica. In caso di effettiva urgenza o pericolo per l’utenza, l’ordine scritto potrà essere preceduto dall’ordine verbale o telefonico e Opera Universitaria chiederà l’intervento dell’Appaltatore entro le 2 h dalla chiamata 24h/24. In ogni caso, prima di emettere fattura, l’Impresa dovrà essere in possesso ADS o ordine. Non saranno contabilizzate le prestazioni effettuate senza il rispetto di dette modalità.

2. L’Impresa si impegna a fornire un numero di telefono raggiungibile in tutto l’arco delle 24 ore compresi i festivi, che sarà utilizzato dal personale dell’Opera per richiedere gli interventi 24h/24.

3. Se la stima dei lavori dovesse essere superiore a Euro 500,00, sarà onere dell’Impresa trasmettere a Opera Universitaria preventivo scritto firmato digitalmente prima dell’esecuzione dei lavori.

4. L’ordine di lavoro conterrà i riferimenti al fabbricato, l’alloggio (stanza, locale ecc...), la descrizione sommaria dell’intervento, il termine entro cui dovrà essere concluso l’intervento.

5. L’Impresa dovrà dare comunicazione a Opera Universitaria tramite posta elettronica dell’ultimazione del lavoro facendo riferimento all’ADS o all’ordine.

ART. 8 – PRESCRIZIONI TECNICHE

1. L'Impresa dovrà eseguire manutenzioni, riparazioni, integrazioni o forniture di tutti gli impianti elettrici e speciali, nonché la fornitura di materiali qualora l'Opera ne ravvisi la necessità. Nei lavori e nell'importo contrattuale si intendono compresi anche gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, le pulizie a fine lavori, il ritiro e la riconsegna delle chiavi dove indicato dall'ente e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, il rilascio ove necessario delle certificazioni (dichiarazioni di conformità, di corretta posa, d'uso e manutenzione, ecc.), il rilascio della garanzia sull'esecuzione dei lavori.

2. L'Impresa, a seguito di ogni modifica agli impianti, o comunque ogni qualvolta sia necessario, dovrà consegnare all'Opera, il certificato di conformità degli impianti.

3. Nel caso di ripristini e/o di riparazioni, le caratteristiche dei materiali impiegati dovrà essere uguale a quella dei materiali preesistenti, anche se ciò dovesse comportare maggior costo per l'acquisto e l'approvvigionamento sempre che l'Opera non dia espressi ordini diversi.

4. Sono in ogni caso comprese tutte le opere accessorie per eseguire l'intervento, come sistemazioni delle zone attigue accidentalmente interessate dai lavori e sono compresi tutti gli oneri per rendere gli elementi nuovi o riparati regolarmente, funzionalmente ed esteticamente inseriti in quelli preesistenti.

5. Ogni lavorazione ed ogni materiale dovrà rispondere alle norme e leggi in vigore.

ART. 9 - VIGILANZA

1. Opera Universitaria, a mezzo del proprio personale tecnico incaricato, eserciterà la vigilanza sull'andamento dei lavori, per accertarne la perfetta esecuzione.

ART.10 – PENALITÀ

1. In ragione della peculiarità del contratto le penalità sono così individuate:

a. per ogni ora di ritardato intervento dell'Impresa rispetto ai tempi indicati nell'articolo 7 del presente contratto, sarà applicata una penale di € 50,00 (le frazioni di ore saranno computate come ore intere);

b. per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale di € 500,00.

2. Qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale di cui all'art 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di cui all'articolo 58.4 della L.P. 26/1993.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

4. Le penali, valutate dall'Ufficio Tecnico di Opera, vengono iscritte a debito dell'appaltatore, con detrazione dai corrispettivi contrattuali.

ART. 11- PREZZI E LORO REVISIONE

1. L'importo orario per la manodopera si intende a totale compenso di ogni e qualsiasi spesa dell'Impresa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del mestiere, loro nolo e manutenzione, per l'assistenza e sorveglianza

sul lavoro, per la sicurezza nonché delle spese generali e utili a favore della medesima Impresa.

2. Lo sconto indicato sul prezzo dei materiali e sulle opere compiute sarà applicato all'Elenco Prezzi provinciale di cui all'art. 13 della L.P. 26/1993 e ss.mm. a decorrere dal mese successivo a quello della sua approvazione per i lavori eseguiti in tale mensilità.

3. Per il pagamento di lavori i cui prezzi non siano ricompresi nell'Elenco succitato, verranno determinati dal personale tecnico di Opera nuovi prezzi, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in materia di lavori pubblici, ragguagliandoli a quelli di lavori simili compresi nell'elenco prezzi provinciale o in mancanza desumendoli da quelli correnti sulla piazza alla data dell'ordine di lavoro. I nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso di cui al precedente comma 1.

4. I prezzi relativi alle varie lavorazioni s'intendono sempre relativi anche a lavori di dimensioni limitate per il ripristino, il rifacimento, il rafforzamento di parti di opere esistenti, in qualsiasi posizione esse si trovino. Anche in tal caso il prezzo comprende tutti gli oneri per dare i lavori del tutto finiti e completi a regola d'arte.

5. Tutti i prezzi vengono intesi compensati per materiale in opera, finiti a perfetta regola d'arte, salvo diversa esplicita indicazione in Elenco Prezzi Provinciale.

ART. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture dovranno essere presentate mensilmente e intestate a: Opera Universitaria di Trento – via della Malpensada 82/A– 38123 Trento, elencando tutti gli interventi realizzati nel periodo, specificando numero di

ADS o ordine, congiuntamente al canone per l'attivazione del servizio di reperibilità 24h/24 che sarà corrisposto anch'esso con rate posticipate mensili;

2. I pagamenti avverranno a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve le verifiche di legge e previa verifica della regolare esecuzione dei lavori da parte del personale tecnico incaricato.

3. Opera procede alla verifica della regolarità contributiva ed assicurativa e dell'insussistenza a carico dell'Impresa di inadempimenti in merito all'applicazione dei contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento.

4. Qualora Opera rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore, provvede secondo quanto previsto dall'art. 43, comma 6 e seguenti della L.P. 26/1993.

5. In nessun caso sono dovuti interessi moratori allorché il pagamento sia stato sospeso per effetto di quanto previsto dalle disposizioni della legge provinciale, del regolamento di attuazione e del presente contratto con particolare riferimento al precedente comma.

ART. 13- CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 58.10 della L.P. 26/1993 e ss.mm.

2. La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 58.11 della L.P. 26/1993 e ss.mm.

ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Impresa deve versare, all'atto della stipulazione del presente contratto l'originale della cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs. 385/1993 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".

2. La cauzione di cui al precedente punto 1. potrà inoltre essere prestata anche mediante versamento a mezzo bonifico bancario intestato all'Opera Universitaria di Trento con codice IBAN IT35B0200801820000006006809 e con causale: "cauzione contratto cod. C.I.G: Z47232638F"

3. La cauzione sarà svincolata e restituita alla scadenza del contratto, su dichiarazione di Opera Universitaria in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di eventuali danni. In ogni caso l'Impresa si deve ritenere liberata dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte di Opera Universitaria.

4. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Opera Universitaria.

5. La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto;
- dell'insufficiente copertura assicurativa per eventuali danni;
- dell'eventuale risarcimento danni, derivanti a qualsiasi titolo dal servizio;

- del rimborso delle spese che Opera Universitaria fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'Impresa;
- di quanto previsto dal presente Contratto.

6. Resta salvo per Opera l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

7. L'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione sulla quale Opera avesse dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

8. Alla cauzione si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

1. L'Impresa, con la sottoscrizione del contratto, assume la responsabilità civile e penale per i danni che possano derivare ad Opera Universitaria ed a terzi in seguito agli interventi di manutenzione. In particolare, l'Impresa dovrà attuare a sua cura e spese tutte le provvidenze necessarie a prevenire danni sia alle persone che alle cose.

2. L'accertamento dei danni sarà fatto da un rappresentante di Opera alla presenza di un rappresentante dell'Impresa, in modo tale da consentire all'Impresa stessa di intervenire nella stima. Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, Opera provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno, che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

3. Qualora l'Impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa

lettera di notifica, Opera Universitaria è autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulla prima fattura utile o sulle successive.

ART. 16- OBBLIGHI DERIVANTI DAL D. LGS. 81/2008 E SS.MM.

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

2. In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, integrato con le norme di cui al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e ss.mm., l'Impresa si obbliga a provvedere, sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, a garantire durante l'esecuzione dei lavori la completa sicurezza e l'incolumità delle persone addette agli stessi, nonché ad evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza Opera Universitaria da ogni e qualsiasi responsabilità.

3. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., Opera provvede a fornire all'Impresa il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) contenente le informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui la stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il DUVRI deve essere sottoscritto per accettazione dall'Impresa contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

4. Il DUVRI, previa sottoscrizione delle Parti, costituisce parte integrante del presente contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Relativamente ai cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del

decreto D. Lgs. 81/2008, l'Impresa dovrà fornire a Opera il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 28 del suddetto decreto, per la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

7. Saranno computati eventuali costi specifici della sicurezza del singolo cantiere così come definito all'art 89 del D. Lgs. 81/2008, relativi a protezioni, transennature, parapetti, ponteggi ecc., utilizzando le apposite voci dell'Elenco Prezzi PAT senza l'applicazione del ribasso.

ART. 17 – SUBAPPALTO

1. L'Impresa non può subappaltare, nemmeno in parte, i lavori oggetto del presente contratto. Il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione del contratto e comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 del D. Lgs 13 settembre 1982, n. 646.

ART. 18– TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'Impresa si obbliga ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della provincia di Trento, condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi.

2. L'Impresa è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali,

assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti e ad assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

3. L'Impresa riconosce che Opera Universitaria risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Impresa stessa ed il proprio personale dipendente.

4. L'Impresa s'impegna ad esibire, a richiesta di Opera Universitaria, la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti.

5. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Impresa comunicherà per iscritto ad Opera i nominativi delle persone impiegate e le rispettive qualifiche; uguale comunicazione sarà effettuata nel caso di variazione del personale impiegato ed entro dieci giorni da ciascuna variazione.

6. Opera ha la facoltà di richiedere, con atto scritto motivato, la sostituzione delle persone non gradite che l'Impresa dovrà sostituire entro cinque giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

7. Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008, richiamato dall'art. 43, comma 9 della L.P. 26/1993 e ss.mm., l'Impresa deve munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

8. A garanzia dell'osservanza degli obblighi di corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti e di effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative ed assistenziali da parte dell'Impresa, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione dell'ultima

fattura. L'amministrazione può disporre il pagamento, a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamento dei dipendenti con riferimento al solo appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'appaltatore medesimo.

9. Opera procede all'acquisizione d'ufficio del DURC. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire ad Opera l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.

10. Nel caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma precedente, si applicano le trattenute di cui al comma 8 dell'articolo succitato.

ART. 19 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. La decisione su tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione e l'Impresa in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sarà rimessa all'autorità giudiziaria competente, precisando che il foro competente è quello di Trento.

ART. 20 – FACOLTÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Resta esclusa la facoltà dell'Impresa di risolvere il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463, e 1467).

2. Opera potrà risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dagli artt. 58.3 e 58.4 della L.P. 26/1993, anche nei seguenti casi:

a. il contratto venga ceduto a terzi;

b. vi siano reiterate inadempienze dell'Impresa alle prestazioni

contenute nel presente contratto;

c. vi siano gravi o ripetute violazioni dei DUVRI da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato;

d. vi siano violazioni del divieto di subappalto;

e. vi siano violazioni degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

f. Nel caso in cui l'Opera aderisca ad una convenzione Consip o APAC – PAT che preveda l'esecuzione degli stessi lavori di cui al presente contratto.

g. Nel caso in cui l'Opera esperisca una procedura di gara per i medesimi lavori di cui all'oggetto del presente contratto.

3. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Impresa inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

ART. 21 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

1. L'Impresa deve eseguire le opere con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente e/o propri soci.

2. Nella conduzione ed esecuzione dei lavori devono essere rispettate dall'Impresa tutte le leggi, norme, decreti e disposizioni in materia, risultando l'Appaltatore direttamente responsabile della loro osservanza.

3. Tutto il personale addetto ai lavori dovrà essere abilitato e qualificato per i singoli lavori da eseguirsi; i materiali eventualmente forniti, che dovranno corrispondere agli standard qualitativi previsti per il tipo di lavoro

come precisati nell'Elenco Prezzi della P.A.T., dovranno essere proposti tra quelli di cui esiste il marchio di qualità o altra omologazione ufficiale.

4. Il personale dell'Impresa è tenuto ad una condotta rispettosa nei confronti degli utenti e ad informarli adeguatamente in caso di eventuali interruzioni di utenze, per guasti o per necessità derivanti dai lavori di manutenzione, evitando il più possibile disagi.

5. I lavori dovranno svolgersi nel rispetto del contesto abitativo in cui si opera, riducendo il disagio per i residenti, garantendo la sicurezza degli operai, degli inquilini e nel rispetto dell'ambiente. A tal fine dovranno essere contenute le varie forme di inquinamento, sia acustico che dell'aria, dell'acqua, del suolo, da polveri e da residui delle lavorazioni.

6. L'Impresa è tenuta a garantire la regolarità e la continuità delle prestazioni previste per lo svolgimento dei lavori di manutenzione; pertanto è tenuta a fornire tutto il personale necessario e sufficiente alle necessità, qualunque sia il carico di lavoro. Non saranno accettati come giustificazione ed eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori, eventuali concomitanze di altri lavori urgenti.

7. Qualora l'Impresa, per qualsiasi motivo, non potesse assicurare l'esecuzione dei lavori affidati ed il pronto intervento, l'Opera Universitaria potrà provvedervi d'ufficio o con altra ditta, applicando le penali di cui all'articolo 10 del presente contratto, con addebito di tutti gli oneri e le spese sostenute all'Impresa inadempiente. Ciò vale anche nel caso di astensioni totali o parziali dal lavoro del personale dipendente dell'Impresa.

8. Tutti i danni ed inconvenienti derivanti da cattiva o negligente conduzione del servizio da parte dei propri addetti o collaboratori ricadranno

sull'Impresa.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SEGRETO

D'UFFICIO

1. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m., in particolare per quanto concerne gli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati, il trattamento dei dati personali e la tenuta e custodia della documentazione.

2. L'Impresa è tenuto, in solido con i propri dipendenti, all'osservanza del segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti gli interventi di manutenzione.

3. L'Impresa è responsabile e risponde direttamente per tutti i danni derivanti all'Amministrazione, a seguito di violazione dell'obbligo suddetto da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.

4. L'Impresa deve presentare, all'atto dell'assegnazione dei lavori, pena la revoca della stessa, copia di idonea polizza assicurativa in corso di validità e di durata pari almeno alla durata contrattuale, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati a cose, persone o animali, nell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un milione).

ART. 23 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Impresa, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge 136/2010 il seguente Codice Identificativo di Gara C.I.G: Z47232638F.

3. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. (art. 3, comma 8 Legge 136/2010), attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto.

ART. 24 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Per tutti gli aspetti inerenti l'appalto oggetto del presente contratto, l'attività dell'Impresa dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti di Opera, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali e consegnato in copia, pena la risoluzione del contratto.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, ad eccezione dell'IVA, saranno a carico dell'Impresa.

ART. 26- NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

1. L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

- a. dalle norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto dal presente contratto;
- b. dal DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da

Interferenze) che, ancorché non materialmente allegato al contratto di
cottimo, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

c. dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. e relativo regolamento di
attuazione;

d. dalla L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. e relativo regolamento
di attuazione D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg;

e. dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 relativo alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro integrato con le norme del D. Lgs. 3
agosto 2009, n. 106 e ss.mm.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai
sensi dell'art. 1 lett. b) della Parte Seconda della Tariffa Allegata al D.P.R. 26
aprile 1986 n. 131.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

GRISENTI S.R.L.

OPERA UNIVERSITARIA DI

TRENTO

Dott. Paolo Fontana